

REGIME REGIONALE DI AIUTO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA E DEL LAVORO
AUTONOMO DELLE DONNE
AVVISO

Il presente documento illustra la procedura relativa alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni di cui al **Regime Regionale di Aiuto a favore dell'Imprenditoria e del Lavoro Autonomo delle Donne**, istituito dall'articolo 25 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, e fissa la data di avvio della procedura stessa.

Lo stesso pertanto integra e completa il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 1951 del 30/11/2006 nel pieno rispetto delle disposizioni contenute sia nel Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 sia nel nuovo Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), approvato dalla Commissione Europea in data 12/12/2006 e in vigore a far data dal 01/01/2007.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi dell'articolo 2 del Disciplinare, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne le piccole e medie imprese – secondo la definizione di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005 – ovvero i lavoratori autonomi, già attivi alla data di pubblicazione del Disciplinare o che intendono attivarsi sul territorio regionale, operanti in uno dei settori previsti dal Disciplinare e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- Ditte individuali di cui siano titolari donne;
- Iniziative di lavoro autonomo svolte esclusivamente da donne;
- Società, anche nella forma cooperativa, la cui compagine sociale sia costituita per almeno i due terzi da donne, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da donne ed i cui organi di amministrazione siano costituiti esclusivamente da donne.

Il requisito della partecipazione femminile sopra evidenziato deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuità del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle Imprese. Le ditte individuali che, alla suddetta data, non risultino ancora iscritte al Registro delle Imprese, devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso.

Parimenti, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i lavoratori autonomi devono essere già iscritti al relativo albo professionale, laddove detta iscrizione sia richiesta per l'esercizio della relativa attività. I lavoratori autonomi che, alla suddetta data, pur essendo in possesso del titolo abilitativo non risultino ancora iscritti al relativo albo professionale, devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso.

Le richiedenti devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata.

Al momento della presentazione della domanda, le imprese/lavoratori autonomi devono essere comunque in possesso del numero di Partita I.V.A..

Tutte le imprese/lavoratori autonomi richiedenti le agevolazioni devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel modulo di domanda. Coloro che, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di avvio del programma d'investimento.

Si precisa che, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, non sono in nessun caso ammessi subentri nella titolarità della domanda stessa ovvero della concessione delle agevolazioni.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Le imprese/lavoratori autonomi possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unità locali ubicate nel territorio regionale. Per "unità locale" si intende la struttura nella quale si svolge l'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Ciascuna impresa/lavoratore autonomo può presentare una sola domanda di agevolazione riferita ad un programma di investimento da realizzare in un'unica unità locale. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande, anche se riferite ad unità locali diverse.

Il programma di investimento da agevolare può riguardare, come previsto dall'articolo 3 comma 1 del Disciplinare, le seguenti tipologie di iniziativa:

- a. "*realizzazione di una nuova unità locale*", per tale intendendosi il programma che prevede la realizzazione di una nuova struttura produttiva. Nei casi connessi al cambiamento della localizzazione di una unità locale esistente, detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a

piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale; in questi casi le nuove unità locali dovranno operare negli stessi settori di attività delle unità soggette a processi di delocalizzazione;

- b. *“ampliamento e adeguamento”*, per tale intendendosi il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
- c. *“ammodernamento e riqualificazione”*, per tale intendendosi il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attività gestionale;
- d. *“riconversione”*, per tale intendendosi il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un’attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
- e. *“riattivazione”*, per tale intendendosi il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa;
- f. *“razionalizzazione”*, per tale intendendosi il programma diretto alla ottimizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa;
- g. *“ristrutturazione”*, per tale intendendosi il programma diretto al miglioramento e/o alla razionalizzazione del ciclo produttivo, all’aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all’adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

SPESE AMMISSIBILI

SPESE RELATIVE AD INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

Le spese relative ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali previste, quali spese ammissibili, dall’articolo 4 comma 1 del Disciplinare, possono riguardare:

- **MACCHINARI, IMPIANTI SPECIFICI ED ATTREZZATURE**

I beni rientranti in questa categoria devono essere nuovi di fabbrica, il che sta a significare che non devono essere stati mai utilizzati e che devono essere fatturati direttamente dal costruttore o da un suo rappresentante o rivenditore; qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere stati mai utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

Si precisa che la presente categoria di beni comprende anche gli arredi connessi allo

svolgimento dell'attività.

Sono comunque esclusi dagli investimenti in parola i mezzi targati di trasporto, ivi compresi i mezzi di trasporto merci.

- **OPERE MURARIE**

Le spese rientranti in questa categoria, ammesse nel limite del 25% dell'investimento complessivo, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività e sono comprensive anche delle spese afferenti agli impianti generali (di riscaldamento, di condizionamento, idrico, elettrico, sanitario ecc.).

- **PROGRAMMI INFORMATICI**

I beni rientranti in questa categoria devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa/lavoratore autonomo.

Si precisa che non rientra comunque nella categoria dei programmi informatici il software di base, indispensabile ai fini del funzionamento di una macchina o di un impianto, la cui spesa va piuttosto considerata in uno con quella relativa alla macchina o all'impianto governata/o dal software stesso.

- **BREVETTI**

I brevetti ammissibili alle agevolazioni possono concernere nuove tecnologie di prodotti ovvero di processi produttivi.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto ovvero tramite il sistema della locazione finanziaria.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:

- Le spese sostenute sono ammissibili nel limite del costo fatturato alla società di leasing dal fornitore o costruttore del bene;
- Il contratto di leasing deve contenere una clausola di riacquisto;
- Le spese ammissibili alle agevolazioni sono solo quelle relative ai canoni effettivamente pagati dall'impresa/lavoratore autonomo destinataria degli aiuti alla data di presentazione della domanda di erogazione, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali;
- Non è ammesso il lease-back.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e regolarmente riportati nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili.

Le spese relative ai beni immateriali ammissibili al beneficio sono soggette alle condizioni necessarie per assicurare che restino legate alla Regione beneficiaria in cui è localizzata l'impresa destinataria degli aiuti. Tali beni pertanto, come previsto dagli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Essere sfruttati esclusivamente nell'unità locale alla quale si riferisce il programma di investimento destinatario delle agevolazioni;
- Essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;

➤ Figurare all'attivo dell'impresa e restare nell'unità locale almeno per un periodo di cinque anni.
Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione.

SPESE PER SERVIZI E CONSULENZE DI CARATTERE STRAORDINARIO

Le Spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, previste anch'esse, quali spese ammissibili, dall'articolo 4 comma 1 del Disciplinare, possono invece riguardare:

- **PROGETTAZIONI INGEGNERISTICHE**
- **DIREZIONE DEI LAVORI**
- **ONERI PER CONCESSIONI EDILIZIE**
- **COLLAUDI DI LEGGE**

Le spese per servizi e consulenze di carattere straordinario devono essere contenute nel limite del 5% dell'investimento complessivo.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni inoltre, i servizi di cui sopra devono essere forniti in base ad appositi contratti, contenenti una precisa indicazione dell'oggetto e delle finalità delle prestazioni ivi previste, nonché dei tempi e delle modalità di realizzazione, stipulati dall'impresa/lavoratore autonomo richiedente con:

- Imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese;
- Enti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;
- Professionisti iscritti ad albo professionale legalmente riconosciuto.

Sono considerate comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma ovvero non strettamente connesse alla sua realizzazione.

SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Disciplinare nella sola ipotesi di nuove attività e purchè le imprese/lavoratori autonomi che abbiano posto in essere i programmi di investimento agevolati ne abbiano fatto esplicita richiesta al momento della presentazione della domanda, possono riguardare:

- **UTENZE;**
- **CANONI DI AFFITTO;**
- **GARANZIE ASSICURATIVE;**
- **PRESTAZIONI DI SERVIZI.**

Le spese di gestione ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle riferite all'unità locale oggetto dell'iniziativa agevolata.

DECORRENZA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Per quanto concerne la decorrenza di ammissibilità delle spese, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, i programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Si precisa che la data di avvio del programma è quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che, a tal fine, si considera la data dei relativi titoli di spesa, ancorché quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI TITOLI DI SPESA

Tutti i titoli di spesa devono essere pagati a mezzo bonifico bancario e devono essere regolarmente quietanzati, pena l'esclusione dalle agevolazioni del relativo importo.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La concessione delle agevolazioni avviene in base alla regola "*de minimis*", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento n. 69 del 12/01/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10 del 13/01/2001, che prevede l'importo di Euro 100.000,00 quale ammontare massimo di aiuti di questo tipo ottenibili dall'impresa nell'arco di tre anni.

Ai fini del calcolo degli aiuti secondo la regola "*de minimis*", si seguono le fasi seguenti:

- L'impresa/lavoratore autonomo richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti;
- Nell'ipotesi di avvio di nuove attività, parimenti l'impresa/lavoratore autonomo che intenda richiedere anche il contributo in conto esercizio indica, nel modulo di domanda, le spese di gestione relative ai primi due esercizi, suddividendole per anno solare;
- Alle spese ammissibili – di investimento e, se del caso, di gestione – vengono applicate le percentuali di aiuto previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Disciplinare. Il tutto in considerazione anche del limite previsto dal comma 3 dello stesso articolo 5 con riferimento all'ammontare massimo del contributo in conto esercizio;
- Il valore delle agevolazioni concedibili ottenuto, valore che non può comunque superare il limite di Euro 100.000,00, viene aggiornato all'anno solare del decreto di concessione. A tal fine, si procede ad applicare il tasso di attualizzazione vigente alla data di concessione, agli importi delle singole erogazioni previste.

Con l'applicazione della regola "*de minimis*", le imprese/lavoratori autonomi richiedenti si impegnano al rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento n. 69/2001 per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "*de minimis*". Coloro che, nei tre anni antecedenti alla data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "*de minimis*", devono pertanto indicare tale dato nel

modulo di domanda, cosicchè le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

Si precisa che, ai fini del trattamento fiscale, il contributo in conto capitale, essendo concesso in relazione a beni ammortizzabili, è da considerare a tutti gli effetti quale contributo in conto impianti, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il comma 1 dell'articolo 6 del Disciplinare precisa che il Regime Regionale in parola viene attuato mediante procedura a sportello, con apertura disposta con Decreto Dirigenziale e chiusura il giorno in cui si verifica l'esaurimento dei fondi resi disponibili dall'Amministrazione Regionale. [La presentazione delle domande di agevolazione potrà pertanto avvenire a decorrere dalle ore 10:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.](#) e sarà automaticamente inibita a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'esaurimento delle risorse.

L'utilizzo della procedura a sportello implica che, ai fini dell'assegnazione dei contributi, sia rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle domande allo sportello telematico.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6 del Disciplinare, la procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si compone di 3 fasi:

1. Fase di Accesso
2. Fase di Istruttoria/Valutazione
3. Fase di Approvazione

FASE DI ACCESSO

La fase di accesso si articola in due momenti distinti, consistenti nella presentazione telematica della domanda di agevolazione e nella successiva presentazione della documentazione cartacea.

La presentazione della domanda di agevolazione deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica. A tal fine, le imprese/lavoratori autonomi compilano on line il modulo di cui all'allegato n. 1, disponibile sul sito web www.sarannoimprenditrici.it – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) – a far data dal giorno di apertura dello sportello.

L'orario di invio delle domande, in base al quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse. Detto orario, così come il consequenziale numero di protocollo, vengono tempestivamente comunicati alle imprese/lavoratori autonomi che abbiano presentato la domanda all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa.

L'impresa/lavoratore autonomo richiedente ha l'obbligo di comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente

alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.

La Regione Campania, anche attraverso una sua Società strumentale, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, provvede a richiedere, a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, la documentazione cartacea. Ai fini della richiesta della suddetta documentazione, si tiene conto delle risorse finanziarie disponibili, il che sta a significare che, in un primo momento, la richiesta viene avanzata solo nei confronti delle imprese/lavoratori autonomi le cui domande di agevolazione siano comprese tra la prima presentata e l'ultima teoricamente agevolabile tenuto conto dei contributi esposti nel modulo di domanda.

Nell'ipotesi in cui poi, nel corso delle fasi successive, l'esame di una o più domande si concluda con esito negativo e dunque si rendano disponibili le relative risorse, la Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, sempre seguendo l'ordine di presentazione delle domande e tenendo naturalmente conto delle risorse finanziarie rese disponibili, provvede ad avanzare la suddetta richiesta nei confronti delle successive imprese/lavoratori autonomi.

La documentazione sopra citata, da inviare a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento (quale data di invio, si considera quella del timbro postale di spedizione) all'indirizzo indicato nella richiesta entro il termine improrogabile di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'invalidità della domanda, è quella riportata qui di seguito:

Nel caso di Società:

- a. Modulo di domanda di ammissione all'agevolazione (allegato n. 1), così come stampato all'atto della presentazione telematica, timbrato e sottoscritto dalla rappresentante legale della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- b. Piano progettuale (allegato n. 2), composto da:
 - o una relazione di massima che descriva l'iniziativa, la compagine sociale (con particolare riferimento alla affidabilità imprenditoriale e finanziaria), gli obiettivi in termini di fatturato, di occupazione e di redditività, le scelte strategiche, le decisioni principali in materia di marketing, di produzione, di organizzazione, nonché in materia finanziaria;
 - o un allegato tecnico che riporti il programma di investimento da realizzare, con l'indicazione dei tempi di realizzo, nonché il piano economico-finanziario, con l'indicazione della copertura del fabbisogno – distinguendo i mezzi propri destinati all'intervento complessivo dalle altre fonti di finanziamento – e dal quale si evinca anche il fabbisogno per le spese di gestione nei primi due esercizi;
- c. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, secondo le modalità fissate dai Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27

maggio 1998 e del 23 settembre del 1998;

- d. Nel caso di società cooperative, certificato di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, istituito con Decreto Ministeriale 23/06/2004, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13/07/2004, in attuazione dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 6 del 17/01/2003 e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.
- e. Copia dell' Atto Costitutivo e dello Statuto;
- f. Nel caso di attività già esistenti, copia dell'ultimo bilancio depositato;
- g. Curriculum Vitae formato europeo di ciascuno dei soci, timbrato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in cui siano indicati titoli, corsi di formazione ed esperienze lavorative utili ai fini della valutazione della qualificazione professionale degli stessi, corredati da documentazione probante (titoli di studio, certificazioni, attestati, etc.);
- h. Planimetria generale dell'unità locale, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, comprensiva del lay-out dei relativi impianti, macchinari e/o attrezzature;
- i. Copia dell'atto e/o contratto, regolarmente registrato e/o trascritto, attestante la piena disponibilità – a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 c.c. – dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, nonché la corrispondenza dell'immobile stesso;
- j. Perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che l'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, anche se in locazione o comodato, è conforme alla relativa concessione e/o autorizzazione edilizia ed ha destinazione conforme all'attività stessa;
- k. Nell'ipotesi di attività per il cui esercizio sia richiesta una specifica autorizzazione (ad es. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), copia dell'autorizzazione stessa.

➤ **Nel caso di Ditte individuali:**

- a. Modulo di domanda di ammissione all'agevolazione (allegato n. 1), così come stampato all'atto della presentazione telematica, timbrato e sottoscritto dalla titolare della Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- b. Piano progettuale (allegato n. 2), composto da:
 - una relazione di massima che descriva l'iniziativa, la compagine sociale (con particolare riferimento alla affidabilità imprenditoriale e finanziaria), gli obiettivi in termini di fatturato, di occupazione e di redditività, le scelte strategiche, le decisioni principali in materia di marketing, di produzione, di organizzazione, nonché in materia finanziaria;
 - un allegato tecnico che riporti il programma di investimento da realizzare, con

l'indicazione dei tempi di realizzo, nonché il piano economico-finanziario, con l'indicazione della copertura del fabbisogno – distinguendo i mezzi propri destinati all'intervento complessivo dalle altre fonti di finanziamento – e dal quale si evinca anche il fabbisogno per le spese di gestione nei primi due esercizi;

- c. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, secondo le modalità fissate dai Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre del 1998 ovvero, nel caso in cui l'iscrizione al Registro delle Imprese non sia ancora avvenuta, copia della domanda di iscrizione, nonché della ricevuta rilasciata dal Registro medesimo all'atto della richiesta di iscrizione da cui si evinca la data di presentazione della richiesta stessa (si precisa che la data di presentazione della suddetta domanda di iscrizione deve essere comunque antecedente a quella di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione e che la presentazione del certificato in parola deve comunque avvenire entro la data della richiesta di prima erogazione);
- d. Nel caso di ditte non ancora iscritte al Registro delle Imprese, certificato di attribuzione del numero di Partita I.V.A.;
- e. Nel caso di attività già esistenti, copia dell'ultimo Modello UNICO presentato;
- f. Curriculum Vitae formato europeo della titolare della ditta, timbrato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in cui siano indicati titoli, corsi di formazione ed esperienze lavorative utili ai fini della valutazione della qualificazione professionale della stessa, corredati da documentazione probante (titoli di studio, certificazioni, attestati, etc.);
- g. Planimetria generale dell'unità locale, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, comprensiva del lay-out dei relativi impianti, macchinari e/o attrezzature;
- h. Copia dell'atto e/o contratto, regolarmente registrato e/o trascritto, attestante la piena disponibilità – a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 c.c. – dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, nonché la corrispondenza dell'immobile stesso;
- i. Perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che l'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, anche se in locazione o comodato, è conforme alla relativa concessione e/o autorizzazione edilizia ed ha destinazione conforme all'attività stessa;
- j. Nell'ipotesi di attività per il cui esercizio sia richiesta una specifica autorizzazione (ad es. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), copia dell'autorizzazione stessa.

➤ **Nel caso di Lavoratori Autonomi:**

- a. Modulo di domanda di ammissione all'agevolazione (allegato n. 1), così come stampato all'atto della presentazione telematica, timbrato e sottoscritto dalla proponente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
- b. Piano progettuale (allegato n. 2), composto da:
 - una relazione di massima che descriva l'iniziativa, la compagine sociale (con particolare riferimento alla affidabilità imprenditoriale e finanziaria), gli obiettivi in termini di fatturato, di occupazione e di redditività, le scelte strategiche, le decisioni principali in materia di marketing, di produzione, di organizzazione, nonché in materia finanziaria;
 - un allegato tecnico che riporti il programma di investimento da realizzare, con l'indicazione dei tempi di realizzo, nonché il piano economico-finanziario, con l'indicazione della copertura del fabbisogno – distinguendo i mezzi propri destinati all'intervento complessivo dalle altre fonti di finanziamento – e dal quale si evinca anche il fabbisogno per le spese di gestione nei primi due esercizi;
- c. Certificato di iscrizione ad albo professionale, nel caso in cui detta iscrizione sia richiesta per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo (si precisa che l'iscrizione all'albo deve già sussistere al momento della presentazione della domanda);
- d. Certificato di attribuzione del numero di Partita I.V.A.;
- e. Nel caso di attività già esistenti, copia dell'ultimo Modello UNICO presentato;
- f. Curriculum Vitae formato europeo del lavoratore autonomo, timbrato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in cui siano indicati titoli, corsi di formazione ed esperienze lavorative utili ai fini della valutazione della qualificazione professionale della stessa, corredati da documentazione probante (titoli di studio, certificazioni, attestati, etc.);
- g. Planimetria generale dell'unità locale, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, comprensiva del lay-out dei relativi impianti, macchinari e/o attrezzature;
- h. Copia dell'atto e/o contratto, regolarmente registrato e/o trascritto, attestante la piena disponibilità – a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 c.c. – dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, nonché la corrispondenza dell'immobile stesso;
- i. Perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che l'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, anche se in locazione o comodato, è conforme alla relativa concessione e/o autorizzazione edilizia ed ha destinazione conforme all'attività stessa.

FASE DI ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE

Nel corso della fase in parola, la Regione, anche avvalendosi di una sua Società strumentale, procede in primo luogo al controllo di ammissibilità delle domande di agevolazione, verificando la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal Disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura.

Nel corso del suddetto controllo di ammissibilità, la Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, può richiedere, oltre alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

In caso di esito positivo della istruttoria di ammissibilità, l'iniziativa è sottoposta a valutazione.

La valutazione si articola in due momenti distinti, rappresentati dall'esame di merito delle iniziative e, in caso di esito positivo di quest'ultimo, da un colloquio valutativo.

In un primo momento, la Regione, anche avvalendosi di una sua Società strumentale, provvede ad effettuare l'esame di merito delle iniziative. Tale esame ha luogo attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 5, lettere a), b), c) e d) del Disciplinare, in base alle modalità di seguito riportate:

➤ **Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa (articolo 6 comma 5 lettera a) del Disciplinare)**

La validità tecnica dell'iniziativa viene valutata attraverso l'analisi del piano progettuale, nonché della documentazione tecnica presentata e viene valutata anche in termini di coerenza con la mission della proponente.

Nel caso delle imprese, il giudizio in merito alla validità tecnica viene espresso soprattutto con riferimento alla potenzialità degli impianti ed alle produzioni conseguibili ovvero, nell'ipotesi di attività commerciali, ai volumi di vendita previsti nel piano d'investimento.

Il processo di valutazione della fattibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, finalizzato primariamente ad accertare la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese di gestione con le spese ritenute ammissibili, avviene fondamentalmente attraverso un'analisi per indici, calcolati sulla base dei dati scaturenti dal piano progettuale presentato. A tal fine, rivestono primaria importanza i valori assunti dagli indici di seguito indicati, tenuto altresì conto, ove possibile, del valore medio assunto dagli stessi nel settore di attività in cui l'iniziativa si colloca:

- ❖ Indici di Redditività (ROI, ROE, ROS)
- ❖ Indice di Liquidità Primaria (Acid Test Ratio)
- ❖ Indice di Solidità Patrimoniale (Indice di Copertura Netta)

➤ **Valore innovativo dell'iniziativa (articolo 6 comma 5 lettera b) del Disciplinare)**

La valutazione del carattere innovativo dell'iniziativa viene effettuata focalizzando l'attenzione soprattutto sulle componenti del piano progettuale afferenti alla ricerca ed all'innovazione

tecnologica.

Ai fini del giudizio in merito al valore innovativo dell'iniziativa, rivestono un carattere di primaria importanza le caratteristiche del settore di attività cui l'iniziativa afferisce, il che implica, tra l'altro, un processo di analisi comparata con iniziative già realizzate nel settore di appartenenza, soprattutto se concernenti il territorio regionale.

➤ **Congruità delle spese (articolo 6 comma 5 lettera c) del Disciplinare)**

Il giudizio in merito alla congruità delle spese viene espresso sulla base della tipologia dell'iniziativa, nonché delle condizioni di mercato. L'esame è finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche.

Ai fini del giudizio in parola, si tiene evidentemente conto anche della pertinenza delle spese prospettate, così da evidenziare e dunque escludere da quelle proposte per le agevolazioni le spese che, in base alla normativa vigente, risultano non pertinenti al programma da agevolare.

Nel corso dell'esame di merito, ad integrazione della documentazione obbligatoria presentata, così come indicata nel precedente paragrafo, la Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, può richiedere dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti, ai fini del completamento dell'esame istruttorio stesso.

In caso di esito positivo del controllo di merito dell'iniziativa, attraverso un colloquio svolto da una commissione di esperti, nominata con Decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 12 e comprensiva di almeno un dipendente regionale, si procede alla valutazione delle **capacità tecnico-imprenditoriali ovvero professionali delle proponenti**.

Al termine della fase in questione, che deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dell'iniziativa, la Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, provvede a redigere apposita relazione recante il dettaglio delle spese ammesse ed escluse.

In caso di esito positivo della fase in parola, l'iniziativa è sottoposta alla successiva fase di approvazione.

FASE DI APPROVAZIONE

L'approvazione delle domande e la conseguenziale concessione delle agevolazioni avviene tramite Decreto del Dirigente competente per materia. Parimenti, la Regione provvede con Decreto Dirigenziale all'adozione del provvedimento di esclusione nei confronti dei soggetti per i quali il procedimento istruttorio si sia concluso con esito negativo.

I suddetti Decreti Dirigenziali sono emessi entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda; l'eventuale richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, il suddetto termine.

Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma di investimento risultato agevolabile sia solo in parte coperto dalle risorse residue, si

procede alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

Al Decreto Dirigenziale di concessione segue apposita comunicazione, inviata, a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, a ciascuna delle imprese/lavoratori autonomi agevolati e contenente i dati relativi all'iniziativa agevolata, agli investimenti ammessi ed all'ammontare delle agevolazioni concesse – articolate in contributo in conto capitale e, se del caso, contributo in conto esercizio – nonché una motivazione sintetica delle eventuali variazioni operate nel corso della fase di istruttoria/valutazione in merito alle spese esposte.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti destinatari del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, devono da inviare a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento (quale data di invio, si considera quella del timbro postale di spedizione) all'indirizzo indicato nella stessa comunicazione relativa alla concessione, apposita dichiarazione di accettazione del contributo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 nel caso di imprese ovvero secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 nel caso di lavoratori autonomi.

Con la suddetta dichiarazione, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le beneficiarie si impegnano, tra l'altro, a:

- Dichiarare di non aver chiesto ne' ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimento di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;
- Restituire la somma in caso di revoca del contributo;
- Rispettare le norme in materia ambientale e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- Completare il programma di investimento entro 24 mesi dalla data di notifica della comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni;
- Non distogliere i beni agevolati dall'uso previsto nei cinque anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti;
- Non modificare, nel corso della realizzazione dell'iniziativa, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti.

Alle imprese/lavoratori autonomi per i quali la fase di istruttoria/valutazione si sia conclusa con esito negativo viene inviata apposita comunicazione, contenente, tra l'altro, l'indicazione puntuale dei motivi che hanno condotto al rigetto della domanda di agevolazione.

REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Entro il limite massimo di **24 mesi** dalla data di notifica della comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni, gli investimenti devono essere totalmente realizzati.

Gli investimenti si intendono realizzati quando siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- I beni materiali sono stati interamente consegnati ed installati;

- I beni immateriali ed i servizi sono stati “consegnati”, condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto. Il verbale di consegna deve far riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, nonché l'inerenza all'attività esercitata;
- I costi agevolabili sono stati interamente fatturati all'impresa/lavoratore autonomo acquirente ovvero alla società di leasing nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
- L'impresa richiedente abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi ovvero, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo pari almeno all'agevolazione complessiva concessa per i relativi beni.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente quello riportato sulla “bolletta doganale d'importazione”.

MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN CONTO CAPITALE

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in due quote a fronte di altrettanti stati d'avanzamento.

L'erogazione della prima quota, pari al 30% dell'agevolazione concessa, può essere richiesta dall'impresa/lavoratore autonomo, dopo aver realizzato una pari quota percentuale di investimenti ammessi, dietro presentazione, a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, di apposita domanda di erogazione, da redigere in base allo schema obbligatorio di cui all'allegato n. 5 nel caso di imprese ovvero in base allo schema di cui all'allegato n. 6 nel caso di lavoratori autonomi e da inviare all'indirizzo indicato nella comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni.

La seconda quota, pari al 70% del contributo concesso, è erogata invece successivamente alla completa realizzazione dell'investimento.

La domanda di erogazione della seconda quota, da inviare, entro il termine massimo di novanta giorni dalla scadenza dei 24 mesi previsti per la realizzazione dell'investimento, a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, sempre all'indirizzo indicato nella comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni, va redatta in base allo schema obbligatorio di cui all'allegato n. 7 nel caso di imprese ovvero in base allo schema di cui all'allegato n. 8 nel caso di lavoratori autonomi.

La domanda di erogazione sia della prima che della seconda quota deve essere timbrata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Documentazione di spesa, consistente in:
 - a. Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, nonché autocertificazione dell'impresa/lavoratore autonomo che ne attesti la conformità agli originali;

- b. Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
 - c. Dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 9;
 - d. Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento di cui ai punti a) e b), da redigere secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 (da presentare anche su floppy disk, utilizzando il software reso disponibile sul sito www.sarannoimprenditrici.it);
- Nel caso di imprese, certificato di vigenza ovvero, nel caso delle ditte individuali non iscritte al momento della presentazione della domanda di agevolazione, di iscrizione al Registro delle Imprese, con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, secondo le modalità fissate dai Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre del 1998;
 - Nel caso in cui lo stato d'avanzamento preveda anche la realizzazione di opere murarie, perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione ne' di autorizzazione e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere;
 - Nel caso in cui lo stato d'avanzamento preveda anche l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia autentica del/i relativo/i contratto/i di locazione;
 - Nel caso in cui lo stato d'avanzamento preveda anche l'acquisto di beni immateriali e/o di servizi, copia del/i verbale/i di consegna.

Si precisa che, alla data della domanda di erogazione, i beni cui si riferisce la documentazione di spesa devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimento.

Gli originali della documentazione di spesa, su ciascuno dei quali va riportata, in modo indelebile, la dicitura "*Spesa effettuata con il concorso delle provvidenze previste dal Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005*", devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per i controlli previsti dall'articolo 9 del Disciplinare.

La Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, accerta in modo puntuale, oltre alla vigenza delle imprese, la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita, valutando, anche attraverso l'esame della documentazione di spesa esibita e tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa/lavoratore autonomo, l'adeguatezza dei costi esposti rispetto all'investimento complessivo.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione sia della prima quota che della seconda, comprensiva di tutta la documentazione sopra specificata, la Regione provvede all'emissione del provvedimento relativo all'erogazione della quota di contributo in conto capitale corrispondente allo stato di avanzamento presentato dall'impresa/lavoratore autonomo.

Nel caso di carenza di documentazione, la Regione Campania, anche avvalendosi di una sua Società

strumentale, richiede al soggetto beneficiario delle agevolazioni le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, un termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la Regione provvede alla revoca dei contributi concessi. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini previsti per l'emissione del provvedimento di erogazione.

La prima quota può, su richiesta del beneficiario, essere svincolata dall'avanzamento del programma di investimento ed essere erogata a titolo di anticipazione.

In tal caso, la domanda di erogazione va redatta in base allo schema obbligatorio di cui all'allegato n. 11 nel caso di imprese ovvero in base allo schema di cui all'allegato n. 12 nel caso di lavoratori autonomi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo lo schema obbligatorio di cui all'allegato n. 13, avente validità non inferiore a 36 mesi dalla data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo, sottoscritta con firma autenticata dei contraenti e completa di attestazione dei poteri di firma del fidejussore. Lo svincolo della garanzia, che può essere prestata dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 e del Decreto Legislativo n. 175 del 17/03/1995, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del medesimo Decreto Legislativo n. 385/1993, avverrà solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso, secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato, per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale;
- Nel caso di imprese, certificato di vigenza ovvero, nel caso delle ditte individuali non iscritte al momento della presentazione della domanda di agevolazione, di iscrizione al Registro delle Imprese, con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, secondo le modalità fissate dai Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre del 1998.

Gli investimenti cui la domanda di erogazione si riferisce devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di erogazione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime, in mancanza delle quali non possono essere agevolati i beni sostitutivi.

MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN CONTO ESERCIZIO

L'erogazione dei contributi in conto esercizio, prevista per i soli casi di avvio di nuove attività, può essere richiesta dall'impresa/lavoratore autonomo dietro presentazione, a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, di apposita domanda di erogazione, da redigere in base allo schema obbligatorio di cui all'Allegato n. 14 nel caso di imprese ovvero in base allo schema di cui all'allegato n. 15 nel caso di lavoratori autonomi e da inviare all'indirizzo indicato nella comunicazione relativa alla concessione delle agevolazioni.

La suddetta domanda di erogazione, da presentare entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di deposito del bilancio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascuno dei due esercizi cui si riferiscono le spese di gestione, pena la revoca dei contributi in conto esercizio concessi per l'esercizio stesso, deve essere timbrata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Documentazione di spesa, consistente in:
 - a. Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, nonché autocertificazione dell'impresa/lavoratore autonomo che ne attesti la conformità agli originali;
 - b. Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
 - c. Dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 9;
 - e. Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento di cui ai punti a) e b), da redigere secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 (da presentare anche su floppy disk, utilizzando il software reso disponibile sul sito www.sarannoimprenditrici.it);
- Nel caso di imprese, certificato di vigenza ovvero, nel caso delle ditte individuali non iscritte al momento della presentazione della domanda di agevolazione, di iscrizione al Registro delle Imprese, con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, secondo le modalità fissate dai Decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre del 1998;
- Nel caso in cui le spese siano relative anche a canoni di affitto, copia autentica del/i relativo/i contratto/i di locazione.

Gli originali della documentazione di spesa, su ciascuno dei quali va riportata, in modo indelebile, la dicitura "*Spesa effettuata con il concorso delle provvidenze previste dal Regime Regionale di Aiuto a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne di cui all'articolo 25 della Legge Regionale n. 24/2005*", devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per i controlli previsti dall'articolo 9 del Disciplinare.

La Regione, anche attraverso una sua Società strumentale, accerta in modo puntuale, oltre alla vigenza delle imprese, la pertinenza della documentazione esibita, valutando, anche attraverso l'esame della documentazione di spesa esibita e tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa/lavoratore autonomo,

l'adeguatezza dei costi di esercizio esposti.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione dei contributi in conto esercizio relativi sia al primo che al secondo esercizio, comprensiva di tutta la documentazione sopra specificata, la Regione provvede all'emissione del provvedimento relativo all'erogazione dei contributi stessi.

Nel caso di carenza di documentazione, la Regione Campania, anche avvalendosi di una sua Società strumentale, richiede al soggetto beneficiario delle agevolazioni le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, un termine, non superiore a 30 giorni, per la presentazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la Regione provvede alla revoca del contributo in conto esercizio concesso. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini previsti per l'emissione del provvedimento di erogazione.